



Comitato Regionale Lazio  
Lungotevere Flaminio, 80  
00196 Roma

CORTE SPORTIVA DI APPELLO REGIONALE  
cortesportiva@lazio.fip.it

<https://lazio.fip.it/>

## COMUNICATO UFFICIALE N.547 del 01/03/2024

Corte Sportiva di Appello

Sezione Territoriale del Lazio n. 4

Ricorso della Società Club Basket Frascati ssd a r.l. avverso il provvedimento del Giudice Sportivo Regionale del Lazio del 02.02.24 comunicato il 06.02.24 di omologazione della gara con il risultato di 0-20, in riferimento alla gara n. 357 del Campionato di Serie C unica Maschile, tra Società Club Basket Frascati e ASD Fonte Roma Basket del 27.01.24, per irregolarità del campo di gioco ai sensi dell'art. 25 RE.

\*\*\*\*\*

La Corte Sportiva d'Appello Regionale del Lazio riunitasi il giorno 14.2.24.

- Visto l'allegato al referto della gara in questione, dove i due arbitri dichiaravano che giunti alle ore 18,45 sul campo di gioco (quindi un'ora e un quarto prima rispetto all'orario di inizio fissato per le 20,00) notavano uno dei due canestri completamente a terra e la società ospitante dichiarava che tale situazione già esisteva alle ore 18,30 e veniva quindi constatata da un tecnico la rottura del supporto del pistone idraulico per alzarlo, ma la riparazione sarebbe stata complessa e non fattibile per l'orario di inizio della gara; per cui dichiaravano *“l'impossibilità di disputare la gara per irregolarità del campo”*.
- Visto il contraddittorio instaurato dal GS davanti a sé per assumere maggiori informazioni sui fatti, al quale avevano partecipato entrambe le società con propri scritti e osservazioni;
- Visto il conseguente provvedimento del Giudice Sportivo Regionale del Lazio del 02.02.24 comunicato il 06.02.24 di omologazione della gara con il risultato di 0-20 per irregolarità del campo di gioco ai sensi dell'art. 25 RE, con le seguenti motivazioni *“Gli articoli 25 e 26 del Reg. Esecutivo Gare, disciplinano due fattispecie diverse. La prima è l'irregolarità dell'impianto di gioco o delle sue attrezzature; la seconda l'impraticabilità. Ciò che distingue e rende incompatibili le due ipotesi, a tenore della norma, è il fatto che l'impraticabilità è legata a fatti o eventi esterni, comunque non imputabili alla società ospitante, la quale non ha potere di controllo su di essi... solo in questo caso entra in gioco tutta la disciplina dell'art. 26 Reg relativa alla messa a disposizione da parte della soc. ospitante di un campo da gioco alternativo; soluzione che invece non è offerta nel caso dell'irregolarità di cui all'art. 25.*

*A questo punto bisogna esaminare se la situazione del caso di specie (rottura del meccanismo idraulico di apertura/ripiegamento della struttura portante del canestro), sia o meno evento imputabile alla società. Si vedano allora le seguenti norme generali del REG: Art.21 Efficienza dell'impianto di gioco 1. La Società ospitante è l'unica responsabile del mantenimento della regolarità dell'impianto sportivo ed in generale del campo di gioco e delle sue attrezzature in particolare, nonché del mantenimento in efficienza e dell'agibilità del medesimo.*



*Art.22 Attrezzature del campo di gioco (del. n.466 CF 11/06/11) 1. La Società ospitante deve consegnare agli arbitri e, ove previsti, agli ufficiali di campo un'ora prima dell'orario di inizio della gara, le attrezzature indispensabili allo svolgimento della stessa.*

*Art.23 Mancanza o irregolarità delle attrezzature indispensabili prima dell'inizio della gara 1.*

*Qualora al momento della consegna delle attrezzature, l'arbitro (o, in caso di più arbitri, il primo arbitro) accerti la mancanza o l'irregolare funzionamento di quelle indispensabili, la Società ospitante deve provvedere alla sostituzione o alla necessaria riparazione per l'ora fissata quale inizio della gara.*

*Art.25 Irregolarità del campo di gioco 1. Qualora prima dell'orario di inizio di una gara l'arbitro accerti l'esistenza di gravi irregolarità non immediatamente eliminabili non la farà disputare e trasmetterà gli atti all'Organo giudicante per l'adozione dei relativi provvedimenti. ...*

*Alla luce di tali disposizioni, appare assegnato alla società ospitante un obbligo di custodia e manutenzione dell'impianto che ne impone la presentazione agli arbitri un'ora prima dell'inizio della gara in condizioni di agibilità.*

*Per stessa ammissione della società ospitante, la struttura si era rivelata inagibile già almeno a partire dalle 18,30 e quindi prima anche dell'arrivo degli arbitri... Gli arbitri infatti hanno espressamente indicato nel rapporto "l'irregolarità del campo", così riconducendo alla previsione di cui all'art. 25 REG".*

- Quindi, a seguito del Reclamo presentato davanti a questa Corte d'Appello da parte della Società Club Basket Frascati ssd a r.l. avverso il suddetto provvedimento del GS, dapprima è stato integrato il contraddittorio con l'altra società ASD Fonte Roma Basket la quale ha presentato una propria memoria difensiva;
- All'udienza del 14.2.24 davanti alla Corte si è presentato soltanto il legale rappresentante della ASD Fonte Roma Basket, il quale ha ribadito quanto esposto nella memoria difensiva già depositata chiedendo il rigetto del reclamo.
- Viene esaminato il Reclamo con il quale la Società Club Basket Frascati sostanzialmente assume che la fattispecie sarebbe dovuta essere inquadrata ai sensi dell'art. 26 RE piuttosto che ai sensi dell'art. 25 RE, ossia come "impraticabilità" del campo e non come "irregolarità" del campo, invocando la mancanza di responsabilità in quanto il danno al supporto del canestro comportava una "riparazione ...di diverse ore di lavoro, nel caso di specie ben otto" (come dichiarato anche dal tecnico incaricato del lavoro, vedi allegato al reclamo), invocando anche l'applicazione del principio di causa di forza maggiore in applicazione dell'art. 26 comma 3 RE. Per cui la Società ha concluso chiedendo l'annullamento della omologazione 0-20 del G.S..

\*\*\*

Ad avviso della Corte Sportiva d'Appello, il reclamo è improcedibile nonchè infondato e da rigettare per i seguenti



## MOTIVI

La Corte ritiene dapprima che il Reclamo risulta improcedibile ai sensi dell'art. 27 RE (Reclamo avverso le decisioni arbitrali sulla regolarità del campo di gioco e delle attrezzature e sulla praticabilità del campo di gioco, del. n.218 CF 28/11/14), in quanto è ivi previsto che la Società che non condivida la decisione adottata dagli arbitri prima dell'inizio della gara in ordine alla *regolarità* del campo e delle attrezzature o alla *impraticabilità* del terreno di gioco, deve, a pena di improcedibilità del successivo reclamo ai sensi dell'art. 91 R.G. (davanti alla Corte d'Appello), presentare agli arbitri immediato reclamo scritto e sinteticamente motivato.

Ebbene nel nostro caso la società non ha avanzato alcun reclamo scritto agli arbitri, pur potendo essere avanzato, anche soltanto rispettando la forma scritta, sia nel caso di riscontrata irregolarità (art. 25 RE) che nel caso di impraticabilità (art. 26 RE); ossia la società ben sapeva che gli arbitri avevano deciso che la partita non si sarebbe disputata a causa del supporto del canestro rotto, quindi avrebbero dovuto immediatamente presentare reclamo ai sensi dell'art. 27 RE.

La Corte, comunque ritiene che anche nel merito il Reclamo risulta infondato, in quanto il GS ha motivato il provvedimento in modo coerente e giusto rispettoso di quanto previsto nel RE, per cui la sua decisione appare condivisibile e non riformabile, in particolare laddove motiva che gli articoli 25 e 26 del Reg. Esecutivo Gare, disciplinano due fattispecie diverse.

La prima è l'*irregolarità* dell'impianto di gioco o delle sue attrezzature; la seconda l'*impraticabilità*. La seconda è legata a fatti o eventi esterni non imputabili alla società ospitante, la quale non ha potere di controllo su di essi, mentre la prima è legata a fatti o eventi che sono imputabili alla medesima società.

Nel nostro caso la rottura del supporto della struttura portante del canestro, indispensabile per il gioco del basket (di cui la società ospitante ha un obbligo di custodia e di manutenzione), riparabile solo dopo 8 ore di lavoro per ammissione della stessa reclamante (quindi addirittura il giorno dopo rispetto ora e giorno della gara) è un evento imputabile alla società in quanto secondo gli artt. 21, 22, 23, 25 RE la Società ospitante è l'unica responsabile del mantenimento della regolarità dell'impianto sportivo, del campo di gioco e delle sue attrezzature, nonché del mantenimento in efficienza e dell'agibilità del medesimo, in quanto deve consegnare le attrezzature indispensabili (come i canestri) agli arbitri un'ora prima dell'orario di inizio della gara, o al più, ove ne venga accertata la mancanza o l'irregolare funzionamento, deve provvedere alla sostituzione o alla necessaria riparazione per l'ora fissata di inizio della gara; in difetto nella fattispecie è stato giustamente applicato l'art.25 RE, per cui gli arbitri accertata l'esistenza di gravi irregolarità non immediatamente eliminabili prima dell'orario di inizio della gara non l'hanno fatta disputare ed hanno trasmesso gli atti all'Organo giudicante per l'adozione dei relativi provvedimenti, come poi adottato.

Infine neanche è invocabile l'esimente della forza maggiore in quanto nel nostro caso trattasi di omessa o insufficiente manutenzione che è imposta alla società ospitante e che ne ha il controllo diretto.

Pertanto l'omologazione del risultato della gara 0-20 del G.S. risulta corretta e giusta.



## PQM

La Corte dichiara il reclamo improcedibile nonchè infondato e conferma il provvedimento del G.S.

Roma, 1 marzo 2024

La Corte Sportiva d'Appello del Lazio  
Avv. Renato Leardi – Presidente  
Avv. Antonio Porpora- vicepresidente  
Avv. Paolo Rocchi – vicepresidente - estensore  
Avv. Luca Penso – componente  
Avv. Daniele Vitale – componente



Il Presidente  
(Stefano Persichelli)